

della legge contro l'alcoolismo, che avrebbe dovuto essere emanato fin dall'ottobre del 1913 ».

RISPOSTA SCRITTA. — In ordine all'interrogazione soprascritta si rileva che non è esatto che il regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1913, n. 632, relativa a provvedimenti per combattere l'alcoolismo, avrebbe dovuto essere pubblicato fin dall'ottobre prossimo passato, giacchè l'articolo 13 della legge medesima stabiliva al riguardo il termine di sei mesi.

« Entro tale termine la Commissione incaricata di compilare lo schema del regolamento in parola pose termine ai suoi lavori; dopo di che è stato necessario, secondo l'esplicito precetto dell'articolo 13 succitato, provocare in proposito il voto del Consiglio superiore di sanità, il quale non si è radunato che nel gennaio del corrente anno.

« A ciò è da aggiungersi che, su richiesta del ministro di agricoltura, industria e commercio del tempo, si è dovuto interpellare anche il Comitato del Consiglio superiore del commercio.

« Lo schema trovasi ora presso il Consiglio di Stato, e non appena l'Alto Consesso si sarà pronunziato al riguardo, non si mancherà di sottoporre, con la maggiore sollecitudine, gli atti prima al Consiglio dei ministri e poi alla Sovrana sanzione.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« CELESIA ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia giustizia e i culti annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Gasparotto, « per sapere come intenda provvedere alle condizioni finanziarie dell'ufficio di Economato del Regio tribunale di Milano, onde dar modo ad esso di pagare le passività arretrate, mantenere gli uffici in istato di semplice decoro e pagare le modeste indennità di trasferta ai funzionari che debbono prestare l'opera propria al carcere giudiziario ».

RISPOSTA SCRITTA. — « La somma stabilita per le spese di ufficio del Tribunale di Milano è stata finora di lire 21,000.

« Con tale assegno si è venuto a poco a poco accumulando in quella gestione un disavanzo di lire 13,339.19, dovuto in parte alla maggiore spesa di stampati ed oggetti di cancelleria per l'aumento degli affari ed in parte alla maggiore spesa di riscaldamento ed illuminazione per l'accresciuto numero dei locali.

« Ora, siccome l'ordinamento vigente delle spese di ufficio dei Tribunali e delle Preture non consente di provvedere in altro modo alla soddisfazione di debiti contratti per necessità del servizio che con lo aumentare la somma da prelevarsi dai proventi di cancelleria (articoli 6 e 7 della legge 8 agosto 1895, n. 553 e articoli 18 e 19 del regolamento 9 febbraio 1896, n. 25), così il Ministero ha disposto che l'assegno delle spese di ufficio del Tribunale di Milano sia elevato di lire 4,330 per tre esercizi finanziari, a cominciare da quello prossimo venturo.

« Affinchè poi quel Tribunale possa in avvenire provvedere convenientemente e decorosamente a tutte le esigenze del servizio, compreso il pagamento delle spese di vettura e tramvaj, necessarie per i funzionari che si recano al carcere giudiziario, il Ministero ha pure disposto che l'assegno stesso sia aumentato stabilmente di 4,000 lire.

« In tal modo la somma da prelevare dai proventi di cancelleria sarà di lire 29,330 per tre esercizi, salvo poi a ridursi a lire 25,000, e ciò in conformità della richiesta fatta dal Tribunale in assemblea generale e della proposta rassegnata dal primo Presidente.

« Non v'ha dubbio che le disposizioni suaccennate importano un aggravio ai funzionari di cancelleria, ma d'altra parte occorre rilevare che la proporzione fra i proventi e le spese d'ufficio del Tribunale di Milano, anche in seguito all'aumento concesso, si mantiene vantaggiosa, perchè, mentre i proventi nell'esercizio 1908-1909 ammontavano a lire 41,847.09 con un assegno per le spese d'ufficio di lire 16,000, sono poi saliti a lire 60,000 con un assegno di 29,330 lire.

« Non v'ha dubbio che le disposizioni suaccennate importano un aggravio ai funzionari di cancelleria, ma d'altra parte occorre rilevare che la proporzione fra i proventi e le spese d'ufficio del Tribunale di Milano, anche in seguito all'aumento concesso, si mantiene vantaggiosa, perchè, mentre i proventi nell'esercizio 1908-1909 ammontavano a lire 41,847.09 con un assegno per le spese d'ufficio di lire 16,000, sono poi saliti a lire 60,000 con un assegno di 29,330 lire.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« CHIMIENTI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Larussa, « per conoscere se in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Roma del 17 aprile 1914, che riconosce la qualità di impiegati veri e propri nei ricevitori postali, intenda estendere ad essi ricevitori le riduzioni ferroviarie consentite agli altri impiegati dello Stato ».